



## *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349;

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

**VISTO** il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, n. 7, di adozione dell'Atto di indirizzo sulle priorità politiche del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026;

**VISTO** il decreto ministeriale 14 marzo 2024, n. 100, di approvazione della direttiva generale recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l'anno 2024;

**VISTA** la direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/852;

**VISTA** la direttiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 relativa ai veicoli fuori uso, come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/849;

**VISTA** la direttiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/849;

**VISTA** la direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851;

**VISTA** la direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/849;

**VISTA** la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

**VISTO** il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 relativo alle batterie e rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE;

**VISTA** la comunicazione COM (2020) 98 dell'11 marzo 2020 della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, relativa a un nuovo piano d'azione per l'economia circolare per un'Europa più pulita e più competitiva;

**VISTA** la risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sul Nuovo Piano d'azione per l'economia circolare;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

**VISTO** il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 recante “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano”;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;

**VISTO** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 recante “Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche”;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;

**VISTO** il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” che apporta modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché il decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008;

**VISTO** il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 213 recante “disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 recante “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185 recante “Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151”.

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 “Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di

*apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”;*

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120 recante *“Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;*

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2016, n. 101 *“Regolamento recante l'individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplosivi, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123”;*

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 maggio 2016, n. 121 *“Regolamento recante modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonché requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto, ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49”;*

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 recante *“Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”;*

**VISTO** decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 agosto 2021 recante *“Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti”;*

**VISTO** il decreto del Ministro della transizione ecologica del 24 giugno 2022, n. 259 con il quale è stata adottata la Strategia nazionale per l'economia circolare;

**VISTO** il decreto del Ministro della transizione ecologica del 24 giugno 2022, n. 257 con il quale è stato approvato il Programma nazionale di gestione dei rifiuti;

**VISTO** in particolare l'articolo 183, comma 1, lettera mm), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, in cui si dispone l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza unificata, al fine di disciplinare i centri di raccolta dei rifiuti definiti alla medesima lettera.

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008 recante *“Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”;*

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 maggio 2009 recante *“Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei*

*rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”;*

**RITENUTA** la necessità di aggiornare la disciplina dei centri di raccolta comunali e intercomunali destinati a ricevere i rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata dalle utenze per il successivo trasporto agli impianti di recupero o smaltimento, al fine di incrementare i livelli di raccolta differenziata e conseguire, su tutto il territorio nazionale, gli obiettivi fissati dalla normativa vigente.

**SENTITA** la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

*(Oggetto)*

1. Il presente decreto disciplina i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ne definisce le caratteristiche tecnico-strutturali, i requisiti per la gestione e il funzionamento, i rifiuti ammessi al conferimento e le modalità di gestione.
2. I centri di raccolta sono aree presidiate e allestite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dove si svolgono le attività di raccolta, mediante raggruppamento differenziato, dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
3. Le utenze non domestiche di cui al comma 2 sono quelle individuate all'allegato L-*quinqies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 produttrici dei rifiuti di cui all'allegato L-*quater* del medesimo decreto legislativo, nonché quelle che conferiscono i propri rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche come definiti all'articolo 4, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
4. Le associazioni di protezione ambientale possono essere ammesse ai centri di raccolta per il conferimento dei rifiuti raccolti in aree pubbliche nel corso delle campagne volontarie di pulizia dalle stesse promosse.
5. Al fine di contribuire in modo efficace ed efficiente alla raccolta dei rifiuti urbani, gli enti di governo d'ambito territoriale ottimale ovvero i Comuni, in coerenza con quanto previsto negli atti di pianificazione della gestione dei rifiuti, realizzano i centri di raccolta a livello comunale o intercomunale in relazione alle caratteristiche territoriali, al numero delle utenze servite e all'economicità del servizio. Gli enti di cui al primo periodo comunicano la realizzazione dei centri di raccolta alla Provincia e alla Regione.

### **Articolo 2**

*(Caratteristiche dei centri di raccolta)*

1. I centri di raccolta sono progettati e realizzati nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Le operazioni eseguite nei centri di raccolta non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati in base alla normativa vigente.

2. La realizzazione dei centri di raccolta o l'adeguamento di quelli già esistenti è eseguito in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) il centro di raccolta è localizzato in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso agli utenti nonché ai mezzi pesanti per il prelievo dei rifiuti finalizzato al trasporto verso gli impianti di recupero o smaltimento.

b) il centro di raccolta è dotato di adeguata barriera esterna, realizzata con siepi o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo della struttura, da mantenere nel tempo, di recinzione con altezza non inferiore a due metri, di adeguata viabilità interna, di pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti e di idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti.

3. Le aree di deposito dei rifiuti all'interno del centro di raccolta sono chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le informazioni all'utenza per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente, e prevedono:

a) una zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili, contenitori anche interrati, platee impermeabilizzate opportunamente delimitate, in relazione alla tipologia di rifiuti. Al fine di facilitare l'accesso ai cassoni scarrabili per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti, è opportuno prevedere la presenza di rampe o altri sistemi idonei a consentire il deposito in sicurezza;

b) una zona di conferimento e deposito dei rifiuti pericolosi, protetta dagli agenti atmosferici mediante copertura fissa o mobile, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, al fine di convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna. In alternativa, i contenitori dei rifiuti liquidi pericolosi sono dotati di una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore.

4. In relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, i contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.

5. I centri di raccolta sono dotati di idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori.

6. All'esterno dell'area dei centri di raccolta sono previsti sistemi di illuminazione e un'apposita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, con la quale sono rappresentate le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme di comportamento per la corretta fruizione del servizio.

7. In fase di progettazione dei centri di raccolta è redatto il piano di ripristino del sito da eseguire dopo la chiusura della struttura, al fine di garantire la fruibilità dei luoghi, in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

### **Articolo 3**

*(Requisiti per la gestione e il funzionamento)*

1. L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta.
2. I criteri, le modalità e i termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica nonché della capacità finanziaria per lo svolgimento dell'attività dei centri di raccolta sono stabiliti con apposita delibera del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali in coerenza con le disposizioni del presente decreto.
3. L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria relativamente alla categoria "raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati" secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996.
4. L'iscrizione di cui al comma 1 è effettuata nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani" per l'attività di gestione dei centri di raccolta. I soggetti che risultano già iscritti nella Categoria 1 dell'Albo nazionale gestori ambientali integrano la loro iscrizione per l'attività di gestione dei centri di raccolta e non sono tenuti alla prestazione di ulteriori garanzie finanziarie, a condizione che l'attività non comporti variazione della classe d'iscrizione.
5. I gestori dei centri di raccolta garantiscono la presenza di personale qualificato e adeguatamente formato sulla gestione delle diverse tipologie di rifiuti conferibili nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti. Il personale di cui al primo periodo riceve specifica formazione per la corretta modalità di raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche a cura del Centro di coordinamento di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

### **Articolo 4**

*(Modalità di gestione)*

1. Le operazioni di conferimento e deposito dei rifiuti per frazioni merceologiche omogenee presso i centri di raccolta sono effettuate in condizioni di sicurezza.
2. I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dal personale addetto, sono collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.
3. Fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate sui rifiuti solidi non pericolosi per facilitarne il trasporto, il deposito dei rifiuti presso i centri di raccolta è effettuato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendo il successivo recupero. Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.
4. All'interno dei centri di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio dei rifiuti ingombranti e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

5. I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dei centri di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.

6. I gestori dei centri di raccolta provvedono alla rimozione giornaliera dei rifiuti che dovessero trovarsi al di fuori dei contenitori appositamente dedicati o all'esterno, lungo il perimetro dei centri.

7. I gestori dei centri di raccolta garantiscono la sorveglianza durante gli orari di apertura all'utenza, effettuano la costante manutenzione al fine di garantirne il funzionamento e provvedono alla periodica disinfestazione.

## **Articolo 5**

### *(Rifiuti conferibili e gestione di particolari tipologie di rifiuti)*

1. Presso i centri di raccolta possono essere conferiti i rifiuti di cui all'allegato 1 al presente decreto. Le utenze non domestiche possono conferire i rifiuti di cui all'allegato 1 coincidenti con quelli di cui all'allegato L-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

2. I rifiuti pericolosi sono gestiti nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

3. I rifiuti liquidi sono depositati in serbatoi o in contenitori mobili, quali ad esempio fusti o cisterne, dotati di opportuni dispositivi anti-traboccamento e contenimento, collocati in aree coperte. I serbatoi e i contenitori mobili contenenti rifiuti pericolosi sono etichettati con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose. Al fine di evitare dispersioni nell'ambiente, le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi sono mantenuti in perfetta efficienza.

4. I rifiuti pericolosi, nonché i rifiuti in carta e cartone, devono essere protetti dagli agenti atmosferici.

5. I rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

6. Gli oli minerali usati sono depositati nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392.

7. I rifiuti organici biodegradabili sono depositati in contenitori a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura.

8. I rifiuti di batterie, pile e accumulatori sono depositati in appositi contenitori a tenuta stagna, dotati di sistemi di raccolta per contenere l'eventuale fuoriuscita di liquidi. In aggiunta, i rifiuti di batterie al litio sono raccolti nella loro normale posizione di montaggio, in ambienti ben ventilati e coperti da un isolante in gomma ad alta tensione.

9. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono raccolti nel rispetto dei raggruppamenti di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185. Per tali rifiuti sono adottate idonee procedure

per evitare l'accatastamento senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità degli stessi.

10. I RAEE e le componenti rimosse dai RAEE non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.

11. Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro di raccolta avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei RAEE, sono scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno, è assicurata la chiusura degli sportelli, sono fissate le parti mobili ed è mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti.

12. I rifiuti provenienti dalle attività di costruzione e demolizione sono depositati in contenitori dotati di apposita copertura con teli impermeabili volti a proteggere gli stessi dalle acque meteoriche e a contenere la dispersione di polveri.

13. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo sono depositati in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e il simbolo del rischio biologico e, nel caso dei rifiuti taglienti o pungenti, in apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti", da conservare entrambi per tutta la durata del deposito in un contenitore rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo".

14. I rifiuti da articoli pirotecnici, intesi come i rifiuti prodotti dall'accensione di articoli pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per esigenze di soccorso nonché gli articoli pirotecnici scaduti, in disuso o che non siano idonei ad essere reimpiegati per il loro scopo originario, e i rifiuti prodotti da materiali che sono stati in contatto con materiale esplosivo sono depositati nel rispetto delle vigenti norme a tutela della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità e in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2016, n. 101.

15. Il deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve avere durata superiore a tre mesi indipendentemente dalla quantità raccolta o, in alternativa, non deve superare i 30 metri cubi per i rifiuti non pericolosi e i 10 metri cubi per i rifiuti pericolosi. In ogni caso il deposito non può avere comunque durata superiore ad un anno. Il deposito dei rifiuti organici biodegradabili e dei rifiuti da prodotti assorbenti per la persona (PAP) non deve avere durata superiore alle settantadue ore dal conferimento ai centri di raccolta, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene. La durata del deposito di cui al periodo precedente è elevata a sette giorni nel caso di rifiuti biodegradabili di parchi e giardini.

16. La durata del deposito delle frazioni merceologiche conferite al centro di raccolta non deve compromettere la continuità del servizio e pregiudicare le successive operazioni di recupero.

## **Articolo 6**

### *(Tenuta dei registri)*

1. Ai sensi dell'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i centri di raccolta sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico limitatamente ai rifiuti pericolosi, per i quali la registrazione può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.

2. I gestori dei centri di raccolta annotano inoltre, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze in uscita dai centri di raccolta su apposita sezione del registro di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. I centri di raccolta si dotano di procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, esclusivamente per le utenze non domestiche, e dei rifiuti in uscita, finalizzate alla predisposizione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, da effettuare sulla base di stime in assenza di pesatura. Per le procedure di cui al precedente periodo, i centri di raccolta compilano uno schedario numerato progressivamente, anche su supporto informatico, conforme alle schede allegate al presente decreto.

4. Nei casi di realizzazione di sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, i centri di raccolta possono adottare sistemi di registrazione degli utenti che conferiscono rifiuti urbani, del numero di conferimenti dagli stessi effettuati nonché delle frazioni di rifiuto conferite avviate al riciclo.

5. I dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal centro di raccolta sono conservati dal gestore per tre anni e trasmessi, su richiesta, agli enti di programmazione e di controllo.

6. Il gestore dell'impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal centro di raccolta comunica al centro di raccolta conferente la successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche del rifiuto o delle materie prime seconde.

## **Articolo 7**

*(Riuso e preparazione per il riutilizzo)*

1. Gli enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ovvero i Comuni, possono individuare presso i centri di raccolta appositi spazi da destinare all'esposizione temporanea di beni usati e funzionanti, direttamente idonei al riutilizzo, finalizzata allo scambio tra privati.

2. Nei centri di raccolta possono essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni usati da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.

3. Gli spazi di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti adeguatamente distinti dalle aree dei centri di raccolta destinate alla raccolta dei rifiuti.

4. Presso i centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo, appositamente distinte dalle aree di deposito dei rifiuti da avviare ad altre forme di recupero.

## **Articolo 8**

*(Abrogazioni e disposizioni finali)*

1. I centri di raccolta già esistenti continuano ad operare e si conformano alle disposizioni del presente decreto entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore.

2. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008 e il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 maggio 2009 sono abrogati dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

## **Articolo 9**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, \_\_\_\_\_

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

## **Allegato 1**

*(Elenco dei rifiuti conferibili)*

	Tipologia	Codice EER	Conferitori (utenze domestiche/utenze non domestiche)
1.	toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*	08 03 18	utenze domestiche e utenze non domestiche
2.	imballaggi in carta e cartone	15 01 01	utenze domestiche e utenze non domestiche
3.	imballaggi in plastica	15 01 02	utenze domestiche e utenze non domestiche
4.	imballaggi in legno	15 01 03	utenze domestiche e utenze non domestiche
5.	imballaggi in metallo	15 01 04	utenze domestiche e utenze non domestiche
6.	imballaggi in materiali compositi	15 01 05	utenze domestiche e utenze non domestiche
7.	imballaggi in materiali misti	15 01 06	utenze domestiche e utenze non domestiche
8.	imballaggi in vetro	15 01 07	utenze domestiche e utenze non domestiche
9.	imballaggi in materia tessile	15 01 09	utenze domestiche e utenze non domestiche
10.	contenitori T/FC	15 01 10* e 15 01 11*	utenze domestiche
11.	pneumatici fuori uso	16 01 03	utenze domestiche
12.	filtri olio	16 01 07*	utenze domestiche
13.	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso (Limitatamente ai toner e cartucce di stampa)	16 02 16 16 02 15*	utenze domestiche
14.	gas in contenitori a pressione (limitatamente ai	16 05 04* e 16 05 05	utenze domestiche

	contenitori ad uso domestico)		
15.	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 01 07	utenze domestiche
16.	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 08 02	utenze domestiche
17.	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*, (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 09 04	utenze domestiche
18.	rifiuti di carta e cartone	20 01 01	utenze domestiche e utenze non domestiche
19.	rifiuti in vetro	20 01 02	utenze domestiche e utenze non domestiche
20.	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei mercati (frazione organica umida)	20 01 08 e 20 03 02	utenze domestiche e utenze non domestiche
21.	abbigliamento e prodotti tessili	20 01 10 e 20 01 11	utenze domestiche e utenze non domestiche
22.	solventi	20 01 13*	utenze domestiche

23.	acidi	20 01 14*	utenze domestiche
24.	sostanze alcaline	20 01 15*	utenze domestiche
25.	prodotti fotochimici	20 01 17*	utenze domestiche
26.	pesticidi	20 01 19*	utenze domestiche
27.	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21*	utenze domestiche
28.	rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e loro componenti	20 01 23* 20 01 35* e 20 01 36	utenze domestiche e utenze non domestiche
29.	oli e grassi commestibili	20 01 25	utenze domestiche
30.	oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	20 01 26*	utenze domestiche
31.	vernici, inchiostri, adesivi e resine	20 01 27*	utenze domestiche
32.	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27*	20 01 28	utenze domestiche e utenze non domestiche
33.	detergenti contenenti sostanze pericolose	20 01 29*	utenze domestiche
34.	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29*	20 01 30	utenze domestiche e utenze non domestiche
35.	farmaci	20 01 31* e 20 01 32	utenze domestiche
36.	batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603*	20 01 33* <sup>1</sup>	utenze domestiche

<sup>1</sup> I codici 20 01 33\* e 20 01 34 saranno sostituiti con i nuovi codici contenuti nella proposta di decisione delegata della Commissione UE che modifica la decisione 2000/532/CE relativa alla classificazione dei rifiuti da pile e batterie.

37.	batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	20 01 34 <sup>1</sup>	utenze domestiche
38.	rifiuti legnosi contenenti sostanze pericolose	20 01 37*	utenze domestiche
39.	rifiuti legnosi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 37*	20 01 38	utenze domestiche e utenze non domestiche
40.	rifiuti plastici	20 01 39	utenze domestiche e utenze non domestiche
41.	rifiuti metallici	20 01 40	utenze domestiche e utenze non domestiche
42.	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini	20 01 41	utenze domestiche
43.	Rifiuti biodegradabili di parchi e giardini (sfalci e potature)	20 02 01	utenze domestiche e utenze non domestiche
44.	terra e roccia	20 02 02	utenze domestiche
45.	altri rifiuti non biodegradabili	20 02 03	utenze domestiche e utenze non domestiche
46.	ingombranti	20 03 07	utenze domestiche e utenze non domestiche
47.	altre frazioni non specificate altrimenti, raccolte separatamente, se avviate a riciclaggio (a titolo di esempio, rifiuti in porcellana o terracotta, attrezzi da pesca)	20 01 99	utenze domestiche
48.	residui della pulizia stradale se avviati a recupero	20 03 03	Gestori del servizio pubblico
49.	rifiuti urbani non differenziati	20 03 01	utenze domestiche e utenze non domestiche

50.	aghi, siringhe, lamette, lancette pungidito, rasoi, bisturi monouso e materiale per medicazione	18 01 03*	utenze domestiche
51.	prodotti assorbenti per la persona (PAP)	18 01 04	utenze domestiche
52.	Rifiuti da articoli pirotecnici e rifiuti da materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo	16 04 02*	utenze domestiche

**SCHEDA RIFIUTI CONFERITI AL CENTRO DI RACCOLTA**  
(per utenze non domestiche)

	Numero*		
	Data		
Centro di Raccolta			
Sito in			
Via e numero civico			
CAP			
Telefono			
Fax/mail			
Azienda			
Partita IVA			
C.F.			
Targa del mezzo che conferisce			
n. iscrizione all'Albo Gestori ambientali			
Descrizione tipologia del rifiuto	Codice dell'elenco dei rifiuti EER	Unità di misura*	Quantitativo conferito al Centro di raccolta*

Firma dell'addetto al centro di raccolta\* \_\_\_\_\_

\*Da compilare a cura dell'addetto del Centro di Raccolta

### Allegato 3

#### SCHEDA RIFIUTI AVVIATI A RECUPERO O SMALTIMENTO DAL CENTRO DI RACCOLTA

	Numero			
	Data			
Centro di Raccolta				
Sito in				
Via e numero civico				
CAP				
Telefono				
Fax/mail				
Descrizione tipologia del rifiuto	Codice dell'elenco dei rifiuti EER	Unità di misura	Quantità avviate al recupero	Quantità avviate allo smaltimento

Firma dell'addetto al centro di raccolta \_\_\_\_\_

STAKEHOLDER: \_\_\_\_\_  
REFERENTE: \_\_\_\_\_  
EMAIL: \_\_\_\_\_

TESTO SCHEMA DI DECRETO	CORRISPONDENZA AL DM 8 APRILE 2008	OSSERVAZIONI	EVENTUALI RIFORMULAZIONI PROPOSTE
Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.			
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA			
<p><b>VISTA</b> la legge 8 luglio 1986, n. 349; <b>VISTA</b> la legge 23 agosto 1988, n. 400; <b>VISTO</b> il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; <b>VISTO</b> il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; <b>VISTO</b> il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; <b>VISTO</b> il decreto ministeriale 18 gennaio 2023, n. 21, di adozione dell'Atto di indirizzo sulle priorità politiche del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025; <b>VISTO</b> il decreto ministeriale 2 febbraio 2023, n. 53, di approvazione della direttiva generale recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e</p>			

sulla gestione del Ministero per l'anno 2023;

**VISTA** la direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/852;

**VISTA** la direttiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 relativa ai veicoli fuori uso, come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/849;

**VISTA** la direttiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/849;

**VISTA** la direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851;

**VISTA** la direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/849;

**VISTA** la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

**VISTO** il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 relativo alle batterie e rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE;

<p><b>VISTA</b> la comunicazione COM (2020) 98 dell'11 marzo 2020 della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, relativa a un nuovo piano d'azione per l'economia circolare per un'Europa più pulita e più competitiva;</p> <p><b>VISTA</b> la risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sul Nuovo Piano d'azione per l'economia circolare;</p> <p><b>VISTO</b> il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;</p> <p><b>VISTO</b> il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 recante <i>“Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano”</i>;</p> <p><b>VISTA</b> la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante <i>“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”</i>;</p> <p><b>VISTO</b> il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 recante <i>“Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche”</i>;</p> <p><b>VISTO</b> il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante <i>“Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”</i>;</p> <p><b>VISTO</b> il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante <i>“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli</i></p>			
--	--	--	--

*imballaggi e i rifiuti di imballaggio*” che apporta modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché il decreto del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008;

**VISTO** il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 213 recante *“disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE)2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”*;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 recante *“Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”*;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185 recante *“Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151”*.

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65

*“Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”;*

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120 recante *“Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;*

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2016, n. 101 *“Regolamento recante l'individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplosivi, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123”;*

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 maggio 2016, n. 121 *“Regolamento recante modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonché requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i*

distributori e per il trasporto, ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49”;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 recante “*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*”;

**VISTO** decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 agosto 2021 recante “*Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti*”;

**VISTO** il decreto del Ministro della transizione ecologica del 24 giugno 2022, n. 259 con il quale è stata adottata la Strategia nazionale per l'economia circolare;

**VISTO** il decreto del Ministro della transizione ecologica del 24 giugno 2022, n. 257 con il quale è stato approvato il Programma nazionale di gestione dei rifiuti;

**VISTO** in particolare l'articolo 183, comma 1, lettera mm), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, in cui si dispone l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza unificata,

<p>al fine di disciplinare i centri di raccolta dei rifiuti definiti alla medesima lettera.</p> <p><b>VISTO</b> il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008 recante “<i>Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche</i>”;</p> <p><b>VISTO</b> il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 maggio 2009 recante “<i>Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche</i>”;</p> <p><b>RITENUTA</b> la necessità di aggiornare la disciplina dei centri di raccolta comunali e intercomunali destinati a ricevere i rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata dalle utenze per il successivo trasporto agli impianti di recupero o smaltimento, al fine di incrementare i livelli di raccolta differenziata e conseguire, su tutto il territorio nazionale, gli obiettivi fissati dalla normativa vigente.</p> <p><b>SENTITA</b> la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p>			
<p><b>DECRETA</b></p>			
<p><b>Articolo 1 - Oggetto</b></p>			

<p>1. Il presente decreto disciplina i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ne definisce le caratteristiche tecnico-strutturali, i requisiti per la gestione e il funzionamento, i rifiuti ammessi al conferimento e le modalità di gestione.</p>	<p>Articolo 1, comma 1</p>		
<p>2. I centri di raccolta sono aree presidiate e allestite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dove si svolgono le attività di raccolta, mediante raggruppamento differenziato, dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.</p>	<p>Articolo 1, comma 1</p>		
<p>3. Le utenze non domestiche di cui al comma 2 sono quelle individuate all'allegato L-<i>quinquies</i> del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 produttrici dei rifiuti di cui all'allegato L-<i>quater</i> del medesimo decreto legislativo, nonché quelle che conferiscono i propri rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche come definiti all'articolo 4, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.</p>			
<p>4. Le associazioni di protezione ambientale possono essere ammesse ai centri di raccolta per il conferimento dei rifiuti raccolti in aree pubbliche nel corso delle campagne volontarie di pulizia dalle stesse promosse.</p>			
<p>5. Al fine di contribuire in modo efficace ed efficiente alla raccolta dei rifiuti urbani, gli enti di governo d'ambito territoriale ottimale ovvero i Comuni, in coerenza con</p>			

<p>quanto previsto negli atti di pianificazione della gestione dei rifiuti, realizzano i centri di raccolta a livello comunale o intercomunale in relazione alle caratteristiche territoriali, al numero delle utenze servite e all'economicità del servizio. Gli enti di cui al primo periodo comunicano la realizzazione dei centri di raccolta alla Provincia e alla Regione.</p>			
<p><b>Articolo 2 - Caratteristiche dei centri di raccolta</b></p>			
<p>1. I centri di raccolta sono progettati e realizzati nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Le operazioni eseguite nei centri di raccolta non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati in base alla normativa vigente.</p>	<p>Allegato 1, paragrafo 2.1</p>		
<p>2. La realizzazione dei centri di raccolta o l'adeguamento di quelli già esistenti è eseguito in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia, nel rispetto dei seguenti criteri:</p> <p>a) il centro di raccolta è localizzato in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso agli utenti nonché ai mezzi pesanti per il prelievo dei rifiuti finalizzato al trasporto verso gli impianti di recupero o smaltimento.</p> <p>b) il centro di raccolta è dotato di adeguata barriera esterna, realizzata con siepi o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo della struttura, da mantenere nel tempo, di recinzione con altezza non inferiore a due metri, di adeguata viabilità interna, di pavimentazione impermeabilizzata nelle</p>	<p>Articolo 2, comma 1</p> <p>Allegato 1, paragrafo 1.1 e paragrafo 1.2</p> <p>Allegato 1, paragrafo 2.2</p>		

<p>zone di scarico e deposito dei rifiuti e di idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti.</p>			
<p>3. Le aree di deposito dei rifiuti all'interno del centro di raccolta sono chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le informazioni all'utenza per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente, e prevedono:</p> <p>a) una zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili, contenitori anche interrati, platee impermeabilizzate opportunamente delimitate, in relazione alla tipologia di rifiuti. Al fine di facilitare l'accesso ai cassoni scarrabili per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti, è opportuno prevedere la presenza di rampe o altri sistemi idonei a consentire il deposito in sicurezza;</p> <p>b) una zona di conferimento e deposito dei rifiuti pericolosi, protetta dagli agenti atmosferici mediante copertura fissa o mobile, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, al fine di convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna. In alternativa, i contenitori dei rifiuti liquidi pericolosi sono dotati di una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore.</p>	<p>Allegato 1, paragrafo 3.1</p>		
<p>4. In relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, i contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi</p>	<p>Allegato 1, paragrafo 5.4</p>		

atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.			
5. I centri di raccolta sono dotati di idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori.	Allegato 1, paragrafo 6.3		
6. All'esterno dell'area dei centri di raccolta sono previsti sistemi di illuminazione e un'apposita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, con la quale sono rappresentate le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme di comportamento per la corretta fruizione del servizio.	Allegato 1, paragrafo 2.3		
7. In fase di progettazione dei centri di raccolta è redatto il piano di ripristino del sito da eseguire dopo la chiusura della struttura, al fine di garantire la fruibilità dei luoghi, in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.	Allegato 1, paragrafo 2.4		
<b>Articolo 3 – Requisiti per la gestione e il funzionamento</b>			
1. L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta.	Articolo 2, comma 4		
2. I criteri, le modalità e i termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica nonché della capacità finanziaria per lo svolgimento dell'attività dei centri di raccolta sono stabiliti con apposita delibera del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali in coerenza con le disposizioni del presente decreto.	Articolo 2, comma 5		
3. L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria	Articolo 2, comma 6		

relativamente alla categoria "raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati" secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996.			
4. L'iscrizione di cui al comma 1 è effettuata nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani" per l'attività di gestione dei centri di raccolta. I soggetti che risultano già iscritti nella Categoria 1 dell'Albo nazionale gestori ambientali integrano la loro iscrizione per l'attività di gestione dei centri di raccolta e non sono tenuti alla prestazione di ulteriori garanzie finanziarie, a condizione che l'attività non comporti variazione della classe d'iscrizione.	Articolo 2, comma 4		
5. I gestori dei centri di raccolta garantiscono la presenza di personale qualificato e adeguatamente formato sulla gestione delle diverse tipologie di rifiuti conferibili nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti. Il personale di cui al primo periodo riceve specifica formazione per la corretta modalità di raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche a cura del Centro di coordinamento di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.	Allegato 1, paragrafo 4.3, lettera a		
<b>Articolo 4- Modalità di gestione</b>			
1. Le operazioni di conferimento e deposito dei rifiuti per frazioni merceologiche omogenee presso i centri di raccolta sono effettuate in condizioni di sicurezza.	Allegato 1, paragrafo 5.1		
2. I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dal personale addetto, sono collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e	Allegato 1, paragrafo 4.1		

frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.			
3. Fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate sui rifiuti solidi non pericolosi per facilitarne il trasporto, il deposito dei rifiuti presso i centri di raccolta è effettuato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendo il successivo recupero. Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.	Allegato 1, paragrafo 5.1  Allegato 1, paragrafo 5.2		
4. All'interno dei centri di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio dei rifiuti ingombranti e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.	Allegato 1, paragrafo 6.1		
5. I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dei centri di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.	Allegato 1, paragrafo 5.12		
6. I gestori dei centri di raccolta provvedono alla rimozione giornaliera dei rifiuti che dovessero trovarsi al di fuori dei contenitori appositamente dedicati o all'esterno, lungo il perimetro dei centri.	Allegato 1, paragrafo 6.4		
I gestori dei centri di raccolta garantiscono la sorveglianza durante gli orari di apertura all'utenza, effettuano la costante manutenzione al fine di garantirne il funzionamento e provvedono alla periodica disinfestazione.	Allegato 1, paragrafo 4.3, lettera b, e paragrafo 6.4		
<b>Articolo 5 - Rifiuti conferibili e gestione di particolari tipologie di rifiuti</b>			
1. Presso i centri di raccolta possono essere conferiti i rifiuti di cui all'allegato 1 al presente decreto. Le utenze non	Allegato 1, paragrafo 4.2		

<p>domestiche possono conferire i rifiuti di cui all'allegato 1 coincidenti con quelli di cui all'allegato L-<i>quater</i> del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.</p>			
<p>2. I rifiuti pericolosi sono gestiti nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.</p>	<p>Allegato 1, paragrafo 5.3</p>		
<p>3. I rifiuti liquidi sono depositati in serbatoi o in contenitori mobili, quali ad esempio fusti o cisterne, dotati di opportuni dispositivi anti-traboccamento e contenimento, collocati in aree coperte. I serbatoi e i contenitori mobili contenenti rifiuti pericolosi sono etichettati con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose. Al fine di evitare dispersioni nell'ambiente, le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi sono mantenuti in perfetta efficienza.</p>	<p>Allegato 1, paragrafo 5.5</p>		
<p>4. I rifiuti pericolosi, nonché i rifiuti in carta e cartone, devono essere protetti dagli agenti atmosferici.</p>	<p>Allegato 1, paragrafo 5.8</p>		
<p>5. I rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.</p>	<p>Allegato 1, paragrafo 5.10</p>		
<p>6. Gli oli minerali usati sono depositati nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e al regolamento di cui al decreto del Ministro</p>	<p>Allegato 1, paragrafo 5.6</p>		

dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392.			
7. I rifiuti organici sono depositati in contenitori a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura.	Allegato 1, paragrafo 5.9		
8. I rifiuti di batterie, pile e accumulatori sono depositati in appositi contenitori a tenuta stagna, dotati di sistemi di raccolta per contenere l'eventuale fuoriuscita di liquidi. In aggiunta, i rifiuti di batterie al litio sono raccolti nella loro normale posizione di montaggio, in ambienti ben ventilati e coperti da un isolante in gomma ad alta tensione.	Allegato 1, paragrafo 5.7		
9. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono raccolti nel rispetto dei raggruppamenti di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185. Per tali rifiuti sono adottate idonee procedure per evitare l'accatastamento senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità degli stessi.	Allegato 1, paragrafo 5.11		
10. I RAEE e le componenti rimosse dai RAEE non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.	Allegato 1, paragrafo 6.1		
11. Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro di raccolta avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei RAEE, sono scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno, è assicurata la chiusura degli sportelli, sono fissate le parti mobili ed è mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti.	Allegato 1, paragrafo 6.2		

<p>12. I rifiuti provenienti dalle attività di costruzione e demolizione sono depositati in contenitori dotati di apposita copertura con teli impermeabili volti a proteggere gli stessi dalle acque meteoriche e a contenere la dispersione di polveri.</p>			
<p>13. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo sono depositati in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” e il simbolo del rischio biologico e, nel caso dei rifiuti taglienti o pungenti, in apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti”, da conservare entrambi per tutta la durata del deposito in un contenitore rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d’uso, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”.</p>			
<p>14. I rifiuti da articoli pirotecnici, intesi come i rifiuti prodotti dall’accensione di articoli pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per esigenze di soccorso nonché gli articoli pirotecnici scaduti, in disuso o che non siano idonei ad essere reimpiegati per il loro scopo originario, e i rifiuti prodotti da materiali che sono stati in contatto con materiale esplosivo sono depositati nel rispetto delle vigenti norme a tutela della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità e in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2016, n. 101.</p>			
<p>15. Il deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di</p>	<p>Allegato 1, paragrafo 7</p>		

<p>raccolta non deve avere durata superiore a tre mesi indipendentemente dalla quantità raccolta o, in alternativa, non deve superare i 30 metri cubi per i rifiuti non pericolosi e i 10 metri cubi per i rifiuti pericolosi. In ogni caso il deposito non può avere comunque durata superiore ad un anno. Il deposito dei rifiuti organici biodegradabili e dei rifiuti da prodotti assorbenti per la persona (PAP) non deve avere durata superiore alle settantadue ore dal conferimento ai centri di raccolta, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene. La durata del deposito di cui al periodo precedente è elevata a sette giorni nel caso di rifiuti biodegradabili di parchi e giardini.</p>			
<p>16. La durata del deposito delle frazioni merceologiche conferite al centro di raccolta non deve compromettere la continuità del servizio e pregiudicare le successive operazioni di recupero.</p>			
<p><b>Articolo 6 - Tenuta dei registri</b></p>			
<p>1. Ai sensi dell'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i centri di raccolta sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico limitatamente ai rifiuti pericolosi, per i quali la registrazione può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.</p>			
<p>2. I gestori dei centri di raccolta annotano inoltre, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze in uscita dai centri di raccolta su apposita sezione del registro di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>			

<p>3. I centri di raccolta si dotano di procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, esclusivamente per le utenze non domestiche, e dei rifiuti in uscita, finalizzate alla predisposizione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, da effettuare sulla base di stime in assenza di pesatura. Per le procedure di cui al precedente periodo, i centri di raccolta compilano uno schedario numerato progressivamente, anche su supporto informatico, conforme alle schede allegate al presente decreto.</p>	<p>Allegato 1, paragrafo 6.5</p>		
<p>4. Nei casi di realizzazione di sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, i centri di raccolta possono adottare sistemi di registrazione degli utenti che conferiscono rifiuti urbani, del numero di conferimenti dagli stessi effettuati nonché delle frazioni di rifiuto conferite avviate al riciclo.</p>			
<p>5. I dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal centro di raccolta sono conservati dal gestore per tre anni e trasmessi, su richiesta, agli enti di programmazione e di controllo.</p>	<p>Allegato 1, paragrafo 6.6</p>		
<p>6. Il gestore dell'impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal centro di raccolta comunica al centro di raccolta conferente la successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche del rifiuto o delle materie prime seconde.</p>	<p>Allegato 1, paragrafo 6.7</p>		
<p><b>Articolo 7 - Riuso e preparazione per il riutilizzo</b></p>			
<p>1. Gli enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ovvero i Comuni, possono individuare presso i centri di raccolta appositi spazi da destinare all'esposizione temporanea di beni usati e funzionanti,</p>			

direttamente idonei al riutilizzo, finalizzata allo scambio tra privati.			
2. Nei centri di raccolta possono essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni usati da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.			
3. Gli spazi di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti adeguatamente distinti dalle aree dei centri di raccolta destinate alla raccolta dei rifiuti.			
4. Presso i centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo, appositamente distinte dalle aree di deposito dei rifiuti da avviare ad altre forme di recupero.			
<b>Articolo 8 - Abrogazioni e disposizioni finali</b>			
1. I centri di raccolta già esistenti continuano ad operare e si conformano alle disposizioni del presente decreto entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore.	Articolo 2, comma 7		
2. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008 e il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 maggio 2009 sono abrogati dalla data di entrata in vigore del presente decreto.			
<b>Articolo 9 - Clausola di invarianza finanziaria</b>			
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.			

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

--

--

--

BOLSA



# Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE

Schema di decreto ministeriale recante “*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”.

## Relazione illustrativa

La disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato è rinvenibile nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Occorre preliminarmente rappresentare che nel lasso di tempo trascorso dall'adozione del citato decreto ministeriale ad oggi, sono intervenute diverse modifiche normative, sia di aggiornamento delle direttive europee in materia di rifiuti, sia relativamente al quadro normativo nazionale. In particolare, per quel che riguarda la specifica disciplina dei centri di raccolta, deve evidenziarsi che con la Direttiva (UE) 2018/851, che ha modificato la direttiva 2008/98/CE, è stata introdotta una nuova definizione di rifiuti urbani che supera il concetto di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani e ricomprende:

“a) rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;  
b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici”.

La suddetta definizione è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che ha integrato le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In aggiunta, per chiarire l'ambito di applicazione derivante dalla nuova definizione di rifiuti urbani, lo stesso decreto legislativo di recepimento ha introdotto l'allegato L-quater e l'allegato L-quinquies al fine di precisare rispettivamente quali rifiuti sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici e le attività produttive da cui vengono generati. In aggiunta, si è ritenuto di esplicitare nell'articolato che i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 possono essere conferiti dalle utenze non domestiche presso i centri di raccolta. Tale introduzione, in linea con la definizione di rifiuti domestici di cui al citato decreto legislativo, consente di incrementare la raccolta di questa tipologia di rifiuto anche in considerazione degli ambiziosi obiettivi definiti dalla legislazione europea.

Inoltre, nel corso del 2023 è stato adottato il nuovo Regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che alla luce dell'evoluzione tecnologica relativa ai veicoli elettrici, ha previsto specifiche disposizioni per la gestione di questa particolare tipologia di rifiuto anche in considerazione della loro potenziale pericolosità. Lo stesso Regolamento ha rinviato all'adozione di una apposita decisione delegata per l'aggiornamento dei codici europei dei rifiuti al fine di

contemplare tutte le tipologie di batterie attualmente immesse sul mercato anche allo scopo di permettere la corretta raccolta differenziata propedeutica al recupero. L'emanazione della Decisione in parola consente di integrare le tipologie di rifiuti conferibili presso i centri di raccolta.

Ciò premesso, anche alla luce delle diverse richieste di chiarimenti, si è ritenuto necessario provvedere alla riscrittura del decreto ministeriale 8 aprile 2008 apportando i necessari aggiornamenti alla disciplina dei centri di raccolta anche al fine di renderne più semplice e agevole l'applicazione da parte degli operatori del settore.

Il decreto attualmente vigente si compone di due soli articoli, relativi alle disposizioni di carattere generale, di un allegato tecnico composto di sette paragrafi e di due schede per la gestione.

La riscrittura del suddetto decreto ministeriale ha consentito di modificarne la struttura, riportando nell'articolato tutte le informazioni a carattere generale e prescrittivo, in modo da rendere organica la disciplina per la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta, lasciando in forma di allegato esclusivamente la modulistica e l'elenco dei rifiuti ammessi al conferimento.

Lo schema di decreto ministeriale proposto consta di nove articoli e tre allegati per come di seguito.

**Articolo 1** – l'articolo descrive l'oggetto del decreto ministeriale e al comma 2 esplicita, in coerenza con l'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la definizione di centro di raccolta nonché i soggetti che possono conferire i rifiuti. Rispetto alla formulazione del decreto ministeriale del 2008, viene aggiunto un apposito periodo che chiarisce quali siano le utenze non domestiche ammesse al conferimento presso i centri di raccolta. Nello specifico, il comma 3 delinea la nozione di utenza non domestica discendente dal superamento del concetto di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti domestici e dalla nuova definizione di rifiuti urbani introdotta con il recepimento della Direttiva (UE) 2018/851. Inoltre, nello stesso comma viene chiarito che le utenze non domestiche possono conferire i propri rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in quanto la definizione di "RAEE provenienti dai nuclei domestici" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 considera i rifiuti di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.

Tale ulteriore specifica consente al gestore del centro di raccolta di avere un riferimento normativo certo, al fine di identificare in maniera chiara l'utente che può conferire al centro.

Il comma 4 consente altresì di ammettere al conferimento presso i centri di raccolta le associazioni di protezione ambientale promotrici di campagne volontarie di pulizia delle aree pubbliche.

Il comma 5 specifica che gli Enti deputati alla realizzazione dei centri di raccolta dimensionano gli stessi in relazione alle esigenze del proprio territorio e tenuto conto delle economie di scala, in coerenza con gli atti di pianificazione nella gestione dei rifiuti.

**Articolo 2** – l'articolo descrive dettagliatamente le caratteristiche tecniche e le prescrizioni generali cui è necessario attenersi per la realizzazione dell'infrastruttura nel rispetto dei principi generali di tutela dell'ambiente e della salute.

**Articolo 3** – l'articolo prevede l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta nonché la prestazione della garanzia finanziaria di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996. Per l'individuazione dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo e per la prestazione della garanzia si è mantenuta la delega contenuta nel decreto ministeriale del 2008 secondo cui è prevista l'adozione di una apposita delibera da parte del Comitato nazionale dell'Albo. Si segnala che risulta attualmente vigente la Deliberazione 20 luglio 2009 - Prot. n. 02/CN/ALBO. La disposizione di cui al comma 5 prevede che presso i centri di raccolta operi personale con adeguata formazione al fine di garantire una gestione corretta e in sicurezza dei rifiuti. Inoltre, considerata la necessità di garantire il corretto conferimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, si è ritenuto di inserire una specifica disposizione con la quale si prevede una formazione mirata per il personale addetto ai centri di raccolta a cura del Centro di coordinamento

RAEE.

**Articolo 4** – l'articolo reca alcune disposizioni volte a garantire la corretta gestione dei centri di raccolta in termini di modalità di conferimento e di raccolta. Sono inoltre indicate le attività che i gestori devono svolgere al fine di garantire il buon funzionamento del centro.

**Articolo 5** – l'articolo esplicita, rinviando all'Allegato, quali tipologie di rifiuti possono essere conferite presso i centri di raccolta e chiarisce quali rifiuti risultano conferibili per le utenze non domestiche. Le altre disposizioni individuano le modalità di gestione di alcune particolari tipologie di rifiuti, tra cui quelli liquidi, gli infiammabili, gli organici, le batterie, sanitari, pirotecnici e provenienti da costruzione e demolizione. Particolare attenzione è rivolta alla gestione dei RAEE. Infine, al comma 15 è disposta la durata del deposito consentita all'interno dei centri di raccolta, formulata in analogia all'istituto del deposito temporaneo prima della raccolta previsto all'articolo 185-bis del decreto legislativo 152 del 2006. Per i rifiuti organici biodegradabili la durata del deposito è commisurata alla fermentescibilità degli stessi.

**Articolo 6** – le disposizioni contenute nell'articolo attengono alla tenuta dei registri presso i centri di raccolta. Rispetto al DM 8 aprile 2008 è riportata infatti una specifica disposizione che richiama il comma 9 dell'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo il quale i centri di raccolta sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico limitatamente ai rifiuti pericolosi nonché la disposizione di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 49 del 2014 che prevede l'obbligo di annotazione per i RAEE. Inoltre, al comma 3 è disposto che i centri di raccolta utilizzano procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, esclusivamente per le utenze non domestiche, e dei rifiuti in uscita, finalizzate alla predisposizione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, da effettuare sulla base di stime in assenza di pesatura. I modelli da utilizzare sono allegati allo schema di decreto in argomento. Il comma 6 invece prevede che il centro di raccolta venga informato circa la destinazione delle singole frazioni merceologiche del rifiuto o delle materie prime seconde da parte del gestore dell'impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal centro di raccolta.

**Articolo 7** – l'articolo prevede che presso i centri di raccolta possano essere individuate alcune aree da destinare alla esposizione temporanea di beni usati e funzionanti, direttamente idonei al riutilizzo, finalizzata allo scambio tra privati e alla prevenzione dei rifiuti. Con la disposizione contenuta al comma 4, infine è consentito individuare apposite aree da adibire al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo.

**Articolo 8** – l'articolo in argomento dispone in merito ai centri di raccolta già esistenti ed operanti. Il comma 2 prevede l'abrogazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008 e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 maggio 2009 dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

**Articolo 9** – l'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria

**Allegato 1** – contiene l'elenco dei rifiuti conferibili presso i centri di raccolta, specificandone la tipologia, il codice EER e la tipologia dei conferitori ammessi.

**Allegato 2** – contiene la scheda dei rifiuti conferiti al centro di raccolta da utilizzare esclusivamente per le utenze non domestiche.

**Allegato 3** – contiene la scheda dei rifiuti avviati a recupero o smaltimento in uscita dal centro di raccolta.